



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

C.F. 80013400405

Piazza Tassinari, 15 – tel. 0543.960124 – fax 0543.951336

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2014 PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'Assegnazione approvato con deliberazione n. 44 in data 29.11.2008 dal Consiglio Comunale di Rocca San Casciano, in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., è indetto un **bando di concorso generale**, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 21 del suddetto regolamento, per i programmi di mobilità nonché gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune di Rocca San Casciano su apposito modulo, predisposto dal Comune, dal giorno 30 GIUGNO 2014 al giorno 28 AGOSTO 2014 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'Assegnazione, di 10 giorni e, cioè, fino al 7 SETTEMBRE 2014.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. e delle deliberazioni del Consiglio Regionale nn.327/2002, n. 395/2002 e n. 485/2003, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda:**

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente

Può richiedere l'assegnazione (*Requisito previsto solo per il richiedente*):

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, purché il richiedente, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. n.286/1998 così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189, sia titolare di carta di soggiorno oppure sia regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) Residenza o attività lavorativa nel COMUNE di ROCCA SAN CASCIANO

(E' richiesto che il solo richiedente possieda uno dei seguenti requisiti)

B.1) residenza anagrafica nel Comune di Rocca San Casciano;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rocca San Casciano;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Rocca San Casciano;

B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo familiare)

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Forlì-Cesena, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Rocca San Casciano, considerando la zona censuaria più bassa;

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi altra località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Rocca San Casciano, considerando la zona censuaria più bassa;

C.3) nei casi di cui sopra (C.1 e C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte di un componente del nucleo familiare richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

(Requisito previsto per tutti i membri del nucleo familiare)

D.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di e.r.p. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di e.r.p.;

D.2) assenza di contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Reddito per l'accesso

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1) Il valore **I.S.E.** del nucleo richiedente non deve superare **Euro 34.308,60**.

Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71. Tale limite di € 35.000,00 è aumentato del 30% (€ 45.500,00) per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

E.2) Il valore **I.S.E.E.** del nucleo richiedente non deve superare **Euro 17.154,30**.

Il valore I.S.E.E., di cui sopra, è diminuito del 20%:

a) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione;

b) per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.

Le condizioni a) e b), riferite al valore I.S.E.E., non sono tra loro cumulabili.

F) occupazione illegale o abusiva di alloggio ERP

A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando nessun componente del nucleo familiare richiedente deve possedere illegalmente o senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. e in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C) - D) - E ed F) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di alloggio.

I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica prima dell'assegnazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di assegnazione di alloggio, relativa al presente concorso, dovrà essere presentata, corredata dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario della domanda, con lettera raccomandata, a :

Comune di Rocca San Casciano

Piazza Tassinari n. 15 – 47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)

a mezzo PEC all'indirizzo: comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it

oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Rocca San Casciano in Piazza Tassinari n. 15 – Rocca San Casciano - dal giorno 30 GIUGNO 2014 con scadenza improrogabile il giorno 28 AGOSTO 2014, alle ore 12.30.

Nel caso in cui, per la compilazione della domanda, il cittadino si avvalga dei CAAF convenzionati, saranno gli stessi CAAF a far pervenire entro i termini le domande da essi compilate all'ex Comunità Montana Acquacheta ora Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, Piazza Tassinari n. 15 – Rocca San Casciano, così come previsto dalla convenzione stipulata tra la ex Comunità Montana Acquacheta Romagna Toscana stessa ed i CAAF per l'istruttoria delle prestazioni sociali agevolate connesse con l'applicazione dell'ISE ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i.

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 7 SETTEMBRE 2014, documentando il proprio reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché il canone corrisposto per l'alloggio al momento occupato quale risultante da contratto di locazione regolarmente stipulato in base alla legislazione del paese estero di residenza ai fini di consentire il ricalcolo di tale situazione reddituale e patrimoniale in base alle norme ISE/ISEE.

Le domande presentate dopo la scadenza dei termini sono escluse dal concorso. Per quanto riguarda quelle presentate per posta, si intendono valide quelle con data di partenza entro i termini previsti, attestata dal timbro postale.

La domanda di partecipazione al presente concorso (con marca da bollo di Euro 16,00) deve essere compilata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, in distribuzione all'Ufficio Segreteria presso la Sede Comunale sita in Rocca San Casciano - Piazza Tassinari n. 15 e a disposizione anche presso gli Uffici CAAF convenzionati.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dal Regolamento comunale per l'Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità penale di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, la idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti stabiliti dal presente bando e quelli prescritti dalla vigente normativa.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 13 della L. n.675/96, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Fanno parte della domanda, a pena di inammissibilità della domanda stessa e conseguente esclusione dalla graduatoria del concorrente:

- a) **attestazione I.S.E./ I.S.E.E. resa dall'I.N.P.S. in corso di validità, riferita ai redditi percepiti nell'anno 2013;**
- b) **dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/5/2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.**

PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo il Regolamento comunale per l'Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in 95 (novantacinque) punti, suddivisi in cinque categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

1. condizioni soggettive: punti 25;
2. condizioni di disagio sociale: punti 20;
3. condizioni oggettive: punti 20;
4. condizioni economiche: punti 20;
5. condizione residenziale: punti 10

CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 25 punti su 95)

Si intendono condizioni connesse al richiedente ed al suo nucleo familiare, come previsto dalla legge regionale.

A-1 Nucleo formato da ultra-settantenni

punti 6

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-settantenni.

- uno o più ultra-settantenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa e abbia superato i 65 anni.

A-2 Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni punti 3

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-sessantacinquenni
- uno o più ultra-sessantacinquenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa.

A-3 Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantenne punti 3

Il punteggio si attribuisce se nel nucleo richiedente è presente un ultrasettantenne che non rientri nella condizione di cui al punto A1.

I punteggi attribuiti per i punti A1, A2 e A3 non sono cumulabili fra di loro.

Presenza nel nucleo richiedente di persona con handicap:

A-4 invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ex legge 104/1992 punti 8

A-5 invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi punti 4

A-6 invalidità pari o superiore al 50% e inferiore al 67% punti 2

A-7 minore con riconoscimento invalidità civile punti 6

Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o handicappata, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla scadenza del bando. In questo secondo caso il punteggio verrà assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di verifica dei requisiti. Il punteggio di invalidità sarà riconosciuto, attribuendo il relativo punteggio, anche nel caso di certificati di invalidità rilasciati da pubbliche amministrazioni per altre condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio ecc.).

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

A-8 Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni punti 5

A-9 Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio) punti 2

A-10 Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni, sposati o conviventi anagraficamente. In tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio punti 3

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (massimo punti 20 su 95)

B-1 Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia, (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura) **punti 15**

B-2 Nucleo con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Socio-Sanitari che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione **punti 5**

Le situazioni specificate ai punti B-1 e B-2 devono risultare da apposite attestazioni o relazioni rilasciate dai Servizi Sociali.

I punteggi specificati ai punti B-1 e B-2 non sono tra loro cumulabili.

CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 20 punti su 95)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio:

C-1 entro 12 mesi **punti 18**

C-2 oltre 12 mesi **punti 9**

C-3 sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dall'Amministrazione Comunale, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito **punti 18**

C-4 sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) munito di formula esecutiva, comportante l'obbligo di rilascio dell'alloggio **punti 7**

C-5 allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni **punti 5**

C-6 sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati **punti 15**

C-7 perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio **punti 7**

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi per i quali l'Amministrazione comunale attesti che si tratti di soggetti in carico ai servizi sociali e in situazione di grave difficoltà economica determinati da rilevanti problematiche sociali riferite a uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40% dell'ISE.

Il punteggio di cui ai punti C1 e C2 viene comunque riconosciuto e mantenuto (per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio od al termine della sistemazione precaria di cui al

punto C3), qualora esso sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti sopra richiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al punto C3.

C-8 alloggio anti-igienico **punti 5**

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni.

I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra loro.

C-9 ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo **punti 5**

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da due anni.

C-10 Sovraffollamento

<u>1 persona oltre gli standard:</u>	<u>punti 1</u>
<u>2 persone oltre gli standard:</u>	<u>punti 2</u>
<u>3 persone o più oltre gli standard:</u>	<u>punti 3</u>

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

Lo standard abitativo è così stabilito:

- gli immobili ad uso abitativo classificati come "monolocali" dai regolamenti edilizi comunali a nuclei formati da una persona o coppia di coniugi o conviventi more uxorio;
- gli alloggi di 1 vano a nuclei formati da una persona, da una coppia di coniugi o conviventi more uxorio, o da un adulto con un minore di età compresa fra 0 e 11 anni;
- gli alloggi di 2 vani a nuclei formati da due persone non costituenti coppia, da tre o quattro persone, o per nuclei formati da un adulto con un minore di età superiore a 11 anni;
- gli alloggi di 3 vani a nuclei formati da cinque o sei persone, purché abbiano una superficie complessiva di almeno 70 mq;
- gli alloggi di 4 vani a nuclei formati da sette persone, purché abbiano una superficie complessiva di almeno 80 mq.;
- gli immobili di almeno 90,1 mq. e con più di 4 vani a nuclei formati da otto persone;
- per i nuclei formati da nove o più persone, l'alloggio è idoneo se composto da più di 4 vani utili e se costituito da 90,1 mq più un'ulteriore quota di superficie utile di 10 mq. per ogni componente oltre l'ottavo.

Per i nuclei formati da nove o più persone, l'alloggio è idoneo se composto da più di 4 vani utili e se costituito da 90,1 mq di superficie utile più un'ulteriore quota di superficie utile di 10mq per ogni componente oltre l'ottavo.

Per vano si intende un locale di superficie utile superiore a 9 mq, con esclusione dei servizi, delle pertinenze e delle cucine. Nel caso in cui l'alloggio sia privo di una cucina abitabile di almeno 9 mq, uno dei vani viene considerato come cucina.

CONDIZIONI ECONOMICHE (massimo 20 punti su 95)

D-1 Reddito ISEE

(da attribuire per fasce di reddito ISEE)

<u>inferiore a 4.000,00 Euro</u>	<u>punti 10</u>
<u>da 4.000,00 a 6.999,00 Euro</u>	<u>punti 8</u>

da 7.000,00 a 9.999,00 Euro	punti 6
da 10.000,00 a 13.000,00 Euro	punti 3
oltre 13.000,00 Euro	punti 0

D-2 Incidenza del canone sul reddito ISE

Superiore o uguale al 55%	punti 10
dal 45% al 54,9%	punti 8
dal 35% al 44,9%	punti 6
dal 25% al 34,9%	punti 4
dal 15% al 24,9%	punti 2

Qualora sia riconosciuto il punteggio relativo allo sfratto per inadempienza contrattuale, in seguito alla dichiarazione dei Servizi sociali del Comune, il punteggio per incidenza canone reddito eventualmente attribuito verrà rapportato, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. In ogni caso, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito il richiedente dovrà presentare copia del contratto registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.

CONDIZIONE RESIDENZIALE (massimo 10 punti su 95)

E-1 Anzianità di residenza nel Comune alla data di scadenza del Bando

Da oltre 5 fino a 6 anni	1
Da oltre 6 fino a 8 anni	2
Da oltre 8 fino a 10 anni	3
Da oltre 10 fino a 12 anni	4
Da oltre 12 fino a 14 anni	5
Da oltre 14 fino a 16 anni	6
Da oltre 16 fino a 18 anni	8
Oltre 18 anni	10

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande è possibile integrare la domanda facendo valere le condizioni sopravvenute.

Prevalenza nella graduatoria.

L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti a cui sono stati attribuiti i medesimi punteggi avviene utilizzando i sottoelencati criteri di prevalenza:

- 1) anzianità di residenza del richiedente l'assegnazione nel Comune;
- 2) grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;
- 3) situazione economica con reddito ISEE inferiore.

Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla L.R.8/8/2001, n. 24 e s.m.i., dal Regolamento per l'assegnazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 in data 29 novembre 2008, dal presente Bando e dalla vigente normativa.

Assistenza per la compilazione della domanda:

I cittadini interessati potranno richiedere assistenza per la compilazione delle domande ai CAAF con i quali questo Comune, per il tramite della ex Comunità Montana Acquacheta Romagna Toscana ora Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana ha sottoscritto apposita convenzione. Tale prestazione è gratuita.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, nel rispetto delle disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, provvede alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisoriamente attribuiti.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

E' facoltà del Comune e della Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'art.13 del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., sia in sede di istruttoria delle domande sia in occasione della formulazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi del DPR 445/2000).

E' altresì, facoltà dei medesimi organi disporre d'ufficio accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione Finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal Bando.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo del Comune di Rocca San Casciano e dell'Azienda Casa di Forlì-Cesena (e inserita nel sito internet del Comune Rocca San Casciano e dell'Azienda Casa di Forlì-Cesena) per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ai richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata.

Entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo, e, per gli emigrati all'estero, dalla data di spedizione della comunicazione, gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione al Comune di Rocca San Casciano.

Il ricorso deve essere depositato presso il Comune di Rocca San Casciano.

Entro 30 (*trenta*) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette al Presidente della Commissione di cui all'art. 25 della L.R. 24/01 e s.m., la graduatoria unitamente ai ricorsi presentati in tempo utile.

Nei successivi 30 (*trenta*) giorni, la Commissione, esaminati i ricorsi presentati, trasmette al Comune la documentazione per la redazione della graduatoria esecutiva.

La graduatoria è approvata con provvedimento comunale e pubblicata dal Comune e dall'Azienda Casa ed inserita nel sito internet del soggetto gestore (Azienda Casa) per 30 (*trenta*) giorni consecutivi, e costituisce provvedimento esecutivo a far tempo dalla pubblicazione all'Albo del Comune

Prima dell'assegnazione dell'alloggio il Comune, tramite la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, accerta la sussistenza dei requisiti e dei correlati punteggi, avvisando il richiedente e dandogli termine di giorni 10 (dieci) per presentare eventuale ricorso alla Commissione. Nel caso la Commissione segnali l'insussistenza dei requisiti il richiedente può presentare ricorso alla Commissione.

I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria esecutiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva viene sciolta

al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si procede ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Qualora, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra, più aggiornata.

CON L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DECADONO LE GRADUATORIE IN ESSERE.

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003

I dati personali contenuti nelle domande e dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti partecipanti al presente bando, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (Legge 31.12.1996 n. 675 – D.Lgs. 196/2003 e s.m.).

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere alla graduatoria provvisori e quindi a quella esecutiva.

I dati saranno comunicati alla Regione Emilia-Romagna nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, mediante apposita istanza da presentare all'Area Amministrativa del Comune di Rocca San Casciano.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente per il trattamento dei dati personali il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Rocca San Casciano e il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione.

In sede di assegnazione di alloggi, La Commissione di cui all'art. 13 del Regolamento per l'Assegnazione, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria esecutiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, tramite gli Uffici Comunali o del Soggetto gestore (l'Azienda Casa), della documentazione necessaria.

Nel caso in cui sia stato attribuito il punteggio di cui ai punti C1 e C2 dell'art. 10, relativamente a provvedimenti di rilascio dell'immobile per inadempienza contrattuale, dovrà essere accertata l'effettiva consistenza dei pagamenti dei canoni effettuati dal richiedente. Tale verifica ha lo scopo di rideterminare la reale incidenza del canone sul reddito e modificare, se del caso, il punteggio attribuito con riferimento al punto D2 del succitato articolo.

In caso di variazione di punteggio dovuta a condizioni soggettive, di disagio sociale e oggettive la domanda è collocata nella posizione di graduatoria determinata dal nuovo punteggio.

Qualora la Commissione accerti la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001, nonché la mancanza o il mutamento di una delle condizioni previste dal Regolamento per l'Assegnazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, il quale, può presentare ricorso in opposizione alla stessa Commissione di cui all'art. 13 del Regolamento per l'Assegnazione.

Il Comune e il soggetto gestore (Azienda Casa), in relazione a quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 24/2001, espletano in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

Per la scelta e la consegna dell'alloggio si fa riferimento a quanto disposto all'art. 20 del Regolamento per l'Assegnazione di alloggi di E.R.P.

Canone di locazione. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è attualmente calcolato con le modalità e i criteri definiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n. 24 del 8/8/2001 e s.m.i.;

Avvertenze varie. -a) Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.-b) Il Comune non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Rocca San Casciano, lì 24 giugno 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Romano